SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le pari opportunità

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2010.

Sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n 0024952 del 2 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle operazioni di scrutinio per l'elezione del presidente della giunta e del consiglio della regione Campania a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, viene comunicata l'elezione del sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0032572 del 28 aprile 2010 con la quale si comunica la proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Napoli dell'elezione del sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale, già consigliere regionale della passata legislatura, destinatario di un provvedimento di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere regionale, a decorrere dal 4 giugno 2009, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 luglio 2009, conseguente alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno 2009, con la quale è stata disposta, nei confronti del consigliere regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e ottavo del codice penale, ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, proc. penale n. 54040/08, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto fra l'altro, dalle cariche di «...consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale;

Rilevato che dalla data dell'atto di proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Napoli ha inizio il mandato elettivo del sig. Roberto Conte alla carica del consigliere regionale e che, pertanto, dalla stessa data decorre la sospensione prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta

che a decorrere dal 28 aprile 2010 è accertata la sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica dl consigliere regionale della Regione Campania, al sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 8 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A06072

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2010.

Sospensione del sig. Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0030827 del 21 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle operazioni di scrutinio per la nuova elezione del presidente della giunta e del consiglio della regione Campania, viene comunicata l'elezione del sig. Alberico Gambino alla carica di consigliere regionale, già sindaco del comune di Pagani (Salerno);

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0032572 del 28 aprile 2010 con la quale si comunica la proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Napoli dell'elezione del sig. Alberico Gambino alla carica di consigliere regionale, già destinatario di un provvedimento di accertamento della sospensione dalla carica di sindaco del comune di Pagani (Salerno), adottato con decreto del Prefetto della provincia di Salerno, n 37796/2009, area II, del 27 luglio 2009, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett *a)* del Testo unico degli enti locali decreto legislativo, n. 267 del 2000, conseguente alla sentenza emessa in data 13 luglio 2009, con la quale il GUP presso il Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) ha ritenuto il sig. Alberico Gambino colpevole del reato previsto dall'art. 81 c.p.v. dall'art. 314 del codice penale;

Vista la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 335/10 reg. sent., emessa 26 febbraio 2010, che ha confermato la decisione di primo grado emessa il 13 luglio 2009 al GUP del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) nei confronti di Alberico Gambino;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto fra l'altro, dalle cariche di «.... consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello previsto dall'art. 314 del codice penale;

Rilevato che dalla data dell'atto di proclamazione da parte della Corte d'appello di Napoli ha inizio il mandato elettivo del sig. Alberico Gambino alla carica di consigliere regionale e che, pertanto, dalla stessa data decorre la sospensione prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta

che a scorrere dal 28 aprile 2010 è accertata la sospensione del sig. Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 8 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A06073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 25 febbraio 2010.

Organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità.

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale è stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento per le pari opportunità quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 marzo 2004, n. 66, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2005, n. 40, relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

Vista la legge 24 dicembre, 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un Piano contro la violenza alle donne;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2, a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunità «promuove e sostiene, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo per le misure anti-tratta, nonché l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 2007, n. 198, relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;

Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma operativo nazionale «Governance e assistenza tecnica FESR», il Programma operativo nazionale «Governane e azioni di sistema FSE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 con il quale l'on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2008, n. 108, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009;

Ravvisata la necessità di procedere alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, per adeguarne la struttura alle nuove esigenze derivanti dalla normativa sopra richiamata nonché ai contenuti della delega conferita al Ministro con il citato decreto del 13 giugno 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenziale e dell'art. 6, lettera C, comma 1, 1) lettera *a)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2002 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per le pari opportunità, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita al Ministro per le pari opportunità, al supporto all'attività degli organismi collegiali operanti presso il Dipartimento.

Art. 3.

Ministro per le pari opportunità

1. Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, può costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro. Coordina, in particolare, le iniziative per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori.

2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello dirigenziale e generale e in otto servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale;

b) Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela;

c) Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione;

d) Ufficio per la promozione e la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

3. Presso il Dipartimento operano i seguenti organismi:

a) Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;

c) Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;

d) Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità;

e) Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile;

f) Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

g) Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici;

h) Comitato per l'imprenditoria femminile.

Art. 6.

Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale

1. L'Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale, nelle materie di competenza del Dipartimento, cura le iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE. Cura l'attività relativa alle iniziative in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonché a quelle per il contrasto ai fenomeni di pedofilia e della pornografia minorile; attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; in ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché alla promozione, il coordinamento e la gestione delle attività conseguenti.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

a) «Servizio per gli affari internazionali»: adempimenti finalizzati alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario ed attività necessaria all'adeguamento dell'ordinamento nazionale

ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; attività preparatoria per la rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; adempimenti necessari alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

b) «Servizio per gli affari sociali»: gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le tematiche della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; gestione delle iniziative in materia di prevenzione, assistenza, tutela di minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; iniziative per il contrasto dei fenomeni della pedofilia pornografia minorile; attività conoscitiva del fenomeno.

Art. 7.

Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela

1. L'Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela provvede agli affari generali e sovrintende alla gestione del personale ed alle procedure connesse alla valutazione dei dirigenti; cura il bilancio e gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile in relazione alle attività istituzionali del Centro di responsabilità; sovrintende all'archivio generale; cura le attività per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; cura l'attività relativa alle iniziative rivolte al contrasto dei fenomeni di discriminazione per ragioni di disabilità; provvede alla programmazione, gestione e coordinamento delle attività finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. In ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché alla promozione, al coordinamento e alla gestione delle attività conseguenti.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

a) «Servizio per gli affari generali»: gestione degli affari inerenti il personale del Dipartimento comprese le procedure connesse alla valutazione dei dirigenti; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità; redazione, dei documenti finanziari, comprese le relazioni tecnico-finanziarie relative ad iniziative legislative; gestione dell'archivio generale; cura delle altre materie di competenza dell'Ufficio;

b) «Servizio per le iniziative di contrasto alla violenza ed alle discriminazioni per motivi di disabilità»: gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere ed agli atti persecutori; cura delle attività e gestione degli interventi diretti al contrasto delle discriminazioni per motivi di disabilità.

Art. 8.

Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione

1. L'Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione provvede alla programmazione, progettazione, gestione delle iniziative in materia di parità e di pari opportunità; cura l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e l'istruttoria per il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e. delle pari opportunità; provvede all'adozione delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede all'indirizzo ed all'istruttoria finalizzata al coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità; con il coordinamento del capo del Dipartimento, promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; provvede alla programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; coordina e monitora le iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate (FAS) in materia di pari opportunità; provvede altresì alle attività di comunicazione istituzionale del Dipartimento; alla supervisione editoriale del sito del Dipartimento; a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio affari internazionali e per gli interventi in campo sociale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi internazionali; cura le relazioni con il pubblico gestite dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

1) «Servizio per le pari opportunità e gli interventi strategici»: programmazione e gestione delle iniziative, attività di conoscenza, formazione e informazione in materia di parità e di pari opportunità; attività di studio ed elaborazione progettuale sulle problematiche di parità e di pari opportunità; promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e

servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso; cura dei rapporti istituzionali con i Comitati pari opportunità e degli altri organismi di parità; monitoraggio ed attuazione della direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; gestione e monitoraggio degli interventi relativi alla programmazione unitaria, ai fondi strutturali, alle pertinenti risorse nazionali e ai fondi comunitari tematici, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progettazione pilota a favore delle altre amministrazioni nazionali e locali; cura delle iniziative volte a garantire l'inclusione sociale e lavorativa delle donne, nell'ambito del Fondo sociale europeo e nel quadro della Strategia europea per l'occupazione; gestione delle procedure relative agli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché quelle relative all'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite; supporto all'attività di coordinamento nelle altre materie di competenza dell'Ufficio;

2) «Servizio per la comunicazione»: attività di comunicazione istituzionale; studio, analisi e progettazione del sito internet del Dipartimento; ideazione, coordinamento e attività redazionale delle pagine web del Dipartimento; ideazione, progettazione, gestione, supervisione e monitoraggio delle campagne di comunicazione e diffusione; cura dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; organizzazione, promozione e coordinamento di eventi, mostre e conferenze.

Art. 9.

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

1. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR) ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, di cui in premesse al presente decreto.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

1) «Servizio per la tutela della parità di trattamento»: gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lesi da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazione e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;

2) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali»: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunità del 30 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 208

10A05713

DECRETO 5 marzo 2010.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Daniela Santanchè, da parte del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, on. Gianfranco Rotondi.

IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Gianfranco Rotondi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale all'on. dott. Gianfranco Rotondi è stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Gianfranco Rotondi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 2010, con il quale l'on. dott.ssa Daniela Santanchè è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità dì delegare al predetto Sottosegretario di Stato la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni, fatte salve eventuali, necessarie modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Daniela Santanchè, è incaricato di dare attuazione alle risultanze delle riunioni di «Governincontra» proponendo al Ministro gli interventi idonei a risolvere le particolari situazioni emerse in sede locale ovvero sollecitandone l'adozione direttamente da parte delle amministrazioni competenti, curando, altresì, i rapporti con i soggetti istituzionali partecipanti agli incontri e interessati alla soluzione delle singole questioni segnalate.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Daniela Santanché, è delegato a:

a) effettuare il monitoraggio dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, al fine di segnalare tempestivamente al Ministro eventuali ritardi o impedimenti nella puntuale realizzazione del programma di governo;

b) promuovere lo sviluppo dei sistemi informativi;

c) elaborare e promuovere la valutazione di specifiche politiche governative in settori dì particolare interesse per i cittadini;

d) sollecitare la creazione di un complesso di indicatori per la valutazione delle politiche pubbliche e la predisposizione di un efficace sistema di informazione delle misure adottate per l'attuazione del programma di governo;

e) coadiuvare le regioni nella valutazione di politiche e programmi condotti da queste ultime secondo le modalità da stabilire in appositi protocolli di intesa.

3. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Daniela Santanchè, ove specificamente delegato, è incaricato:

a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro alle interrogazioni a risposta scritta;

b) di intervenire presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario;

c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari;

d) di rappresentare il Governo. in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

4. Nel quadro degli indirizzi generali e delle attività di coordinamento formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato, dott.ssa Daniela Santanchè, è incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle funzioni di competenza.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: ROTONDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 141.

10A05698

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2010.

Modifica dei PPDG 19 dicembre 2008 e 6 aprile 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 19 dicembre 2008 e 6 aprile 2009 con i quali l'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57, codice fiscale n. 94123800487 e P. IVA n. 05951130482, è stata iscritta al n. 37 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota del 24 novembre 2009, protocollo m. dg DAG 4 dicembre 2009 n. 152335.E, integrata il 19 febbraio 2010, protocollo m. dg DAG 1° marzo 2010, n. 30481.E e 26 marzo 2010, protocollo m. dg DAG 1° aprile 2010, n. 48711.E, con la quale il dott. Fabrizio Ariani, nato a Firenze il 3 giugno 1947, in qualità di legale rappresentante della associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», chiede l'inserimento di venti ulteriori nominativi nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori:

dott. Albanetti Luciano Gregorio, nato a Campobasso il 3 ottobre 1952;

avv. Baldari Annarita Francesca, nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 19 novembre 1979;

avv. Bambagioni Gianni, nato a Firenze il 21 dicembre 1978;

avv. Bartoli Laura, nata a Firenze il 19 febbraio 1972;

dott. Beretta Anguissola Pietro, nato a Firenze il 25 novembre 1975;

avv. Capacci Laura, nata a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 7 marzo 1968;

avv. Ceni Stefano, nato a Firenze il 24 giugno 1955;

dott. Corsini Andrea, nato a Firenze l'8 agosto 1964;

dott. Donatti Jacopo, nato a Firenze il 3 dicembre 1973;

avv. Galassi Riccardo, nato a Pontedera (Pisa) l'11 maggio 1949;

avv. Gori Tommaso, nato a Firenze il 18 luglio 1975;

avv. Lelli Ilaria, nata ad Empoli il 6 luglio 1977;

avv. Mariani Giuseppe, nato a Firenze il 2 ottobre 1940;

avv. Marmugi Benedetta, nata a Vinci (Firenze) il 25 luglio 1978;

avv. Nitti Donato, nato a Firenze il 16 dicembre 1969;

avv. Rossi Gabriele, nato a Firenze il 4 aprile 1973;

avv. Scaravilli Daniela, nata a Firenze il 27 aprile 1969;

dott. Scenarelli Simone, nato a Firenze il 12 luglio 1962;

avv. Vannucchi Giovanna, nata a Prato il 2 luglio 1953;

avv. Voce Palma, nata a Firenze il 1° luglio 1964;

Dispone

la modifica dei PPDG 19 dicembre 2008 e 6 aprile 2009 con i quali è stata disposta l'iscrizione dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57, codice fiscale n. 94123800487 e P.IVA n. 05951130482, nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e b)i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di venti ulteriori unità, precisamente: dott. Albanetti Luciano Gregorio, nato a Campobasso il 3 ottobre 1952, avv. Baldari Annarita Francesca, nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 19 novembre 1979, avv. Bambagioni Gianni, nato a Firenze il 21 dicembre 1978, avv. Bartoli Laura, nata a Firenze il 19 febbraio 1972, dott. Beretta Anguissola Pietro, nato a Firenze il 25 novembre 1975, avv. Capacci Laura, nata a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 7 marzo 1968, avv. Ceni Stefano, nato a Firenze il 24 giugno 1955, dott. Corsini Andrea, nato a Firenze l'8 agosto 1964, dott. Donatti Jacopo, nato a Firenze il 3 dicembre 1973, avv. Galassi Riccardo, nato a Pontedera (Pisa) l'11 maggio 1949, avv. Gori Tommaso, nato a Firenze il 18 luglio 1975, avv. Lelli Ilaria, nata ad Empoli il 6 luglio 1977, avv. Mariani Giuseppe, nato a Firenze il 2 ottobre 1940, avv. Marmugi Benedetta, nata a Vinci (Firenze) il 25 luglio 1978, avv. Nitti Donato, nato a Firenze il 16 dicembre 1969, avv. Rossi Gabriele, nato a Firenze il 4 aprile 1973, avv. Scaravilli Daniela, nata a Firenze il 27 aprile 1969, dott. Scenarelli Simone, nato a Firenze il 12 luglio 1962, avv. Vannucchi Giovanna, nata a Prato il 2 luglio 1953, avv. Voce Palma, nata a Firenze il 1° luglio 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 37 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05696

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2010.

Iscrizione e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2010, alle tabelle *B* e *D*, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le società Collezione Italiana Tabacchi Srl, Philip Morris Italia Srl, Manifatture Sigaro Toscano Spa, International Tobacco Agency Srl, Cigars & Tobacco Italy Srl, Maga Team Srl e Cotragemo Scrl hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la Manifatture Sigaro Toscano Spa, la International Tobacco Agency Srl e la Continental Tobacco Italy Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, alla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
L&M BLUE LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	0,70	8,00	9,00	190,00	3,80
L&M RED LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	190,00	3,80
MARLBORO CORE FLAVOR KS	astuccio da 20 pezzi	0,70	9,00	8,00	205,00	4,10
MYMILANO	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
NAPOLI	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
ROMA	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
ROMA 753	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
TOSCANO AROMA COLLECTION	da 20 pezzi	180,00	18,00
SIGARETTI ALTRI			
AL CAPONE CAFFE'	da 20 pezzi	80,00	4,00
AL CAPONE CAFFE' FILTER	da 2 pezzi	40,00	0,20
GOLD CACAO	da 2 pezzi	104,00	0,52
GOLD CACAO FILTER	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD CACAO FILTER	da 2 pezzi	104,00	0,52

TRINCIATI (TABELLA C)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TRINCIATI PER PIPA			
MAC BAREN HABIBI COCONUT FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	3,60
MAC BAREN HABIBI MINT FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	3,60
MAC BAREN HABIBI PEACH FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	3,60
MAC BAREN HABIBI STRAWBERRY FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	3,60
PETERSON SPECIAL RESERVE 2010	da 100 grammi	440,00	44,00
PETERSON SUMMER TIME 2010	da 100 grammi	440,00	44,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
TOSCANELLO AROMA ANICE 1 SIGARO AMMEZZATO	da 1 pezzo	100,00	200,00	1,00
TOSCANELLO AROMA CAFFE' 1 SIGARO AMMEZZATO	da 1 pezzo	100,00	200,00	1,00
TOSCANELLO AROMA FONDENTE 1 SIGARO AMMEZZATO	da 1 pezzo	100,00	200,00	1,00
TOSCANELLO AROMA GRAPPA 1 SIGARO AMMEZZATO	da 1 pezzo	100,00	200,00	1,00
SIGARETTI ALTRI				
AUSTIN FILTER CIGARILLOS	da 20 pezzi	38,00	40,00	2,00

TRINCIATI (TABELLA C)				
TRINCIATI PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLUES	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
MATRIX	da 200 grammi	90,00	95,00	19,00
MATRIX	da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
SOUL	da 40 grammi	85,00	87,50	3,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 276

10A06074

DECRETO 11 maggio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.481 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo e 12 aprile 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015, di cui al decreto dell'11 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'11 gennaio 2010.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 gennaio 2010.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 gennaio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 maggio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 gennaio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A05987

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Grecu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Ana Grecu, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di Bacalureat Tecnologico, profilo tecnico, specializzazione materiale metallo tornito presso il gruppo scuola meccanica di precisione industriale e del certificato di compimento del corso di «Agente Immobiliare» (Broker Immobiliare), conseguito presso la S.C. RAM - Info Serv. S.r.l. di Bucarest della durata di 60 ore, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, di una prova attitudinale, che si configura con l'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; ciò in conformità al dettato dell'art. 14, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che ove la «conoscenza precisa del diritto nazionale… costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale» — ed è questo il caso dell'attività di mediatore immobiliare — si può derogare dal principio prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di scelta della misura compensativa. Le materie d'esame sono quelle dal Regolamento di cui all'art. 2, decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300. La misura compensativa verrà espletata presso la Camera di commercio, industria e agricoltura presso la quale l'interessata intende effettuare l'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Ana Grecu, cittadina romena, nata a Balaciu (Romania) in data 20 dicembre 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, di una prova attitudinale, che si configura con l'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; ciò in conformità al dettato dell'art. 14, comma 3, della direttiva 2005/36/CE.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05700

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2010.

Rettifica del decreto 29 dicembre 2009, di riconoscimento, al sig. Laboudi Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto DGRUPS n. 64843 del 28 dicembre 2009, con il quale il titolo di studio di infermiere conseguito in Tunisia dal sig. Leboudi Ali è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nella premessa e negli articoli 1 e 2 del decreto datato 28 dicembre 2009, per mero errore materiale, è stato indicato quale nome dell'interessato «Laboudi Ali» invece di «Leboudi Ali»;

Vista l'istanza di rettifica del sig. Laboudi Ali datata 26 marzo 2010;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 28 dicembre 2009 con il quale si rinnova il riconoscimento del titolo professionale di infermiere conseguito in Tunisia dal sig. Leboudi Ali, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come segue: negli articoli 1 e 2, il nome del sig. Leboudi Ali è rettificato da «Laboudi Ali» in «Leboudi Ali».

Art. 2.

Il decreto così rettificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2009.

Roma, 12 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05704

DECRETO 20 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Rincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206, del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra George Rincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «Hill Side School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra George Rincy, nata a Arpookara-Kerala (India) il giorno 15 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra George Rincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05701

DECRETO 20 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Vinu, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Vinu ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/6965 del 11 marzo 2008, con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Joseph Vinu si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Joseph Vinu in data 5 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2003, rilasciato dalla «School of Nursing Trichur Metropolitan Health Care (PVT)Ltd» di Thrissur (India) alla sig.ra Joseph Vinu nata a Mookkannoor-Kerala (India) il giorno 19 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Joseph Vinu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05702

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2010.

Nomina di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita presso l'UPLMO ora DPL di Asti la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 6 aprile 2010 (pervenuta a questo ufficio in data 7 aprile 2010) con la quale la U.I.L. di Asti, comunicava le avvenute dimissioni dall'incarico del dott. Colombati Paolo, e contestualmente nominava, quale componente effettivo della predetta commissione, il sig. Casciano Vito;

Vista altresì la nota del 2 aprile 2010 (pervenuta a questo ufficio il 7 aprile 2010) con la quale il sig. Colombati Paolo rassegnava le proprie dimissioni da componente della suddetta commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il sig. Casciano Vito è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori - UIL Asti, in sostituzione del dott. Colombati Paolo, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 23 aprile 2010

p. *Il direttore provinciale:* MORRA

10A05697

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2009.

Soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2007, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 991/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art.16, del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visti inoltre, i commi 2, 3, 4, 5 e 6, del richiamato art. 16, i quali disciplinano le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art.16, decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata la prescritta attività istruttoria;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per gli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «*de minimis*» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione in data 15 dicembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato un elenco di soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2007, di cui all'art. 16 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca n. 593 dell'8 agosto 2000, per un totale di € 1.187.850,64.

L'elenco, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'importo di € 1.187.850,64 è da imputare sulle disponibilità del Fondo delle agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse.

Art. 3.

È autorizzata sul capitolo di cui all'art. 2, l'erogazione in favore dei rispettivi beneficiari, della somma complessiva di € 1.187.850,64 di cui:

€ 748.862,36 sezione nazionale;

€ 438.988,28 sezione aree depresse.

Art. 4.

Il competente ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 242

ALLEGATO

Articolo 16 - DM 593 DELL'8 Agosto 2000 - Bando 2007
Elenco beneficiari

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA (DM)	ORA	Millesimi	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO (*ACRONIMO*)	PREMIO (€)
01/06/2007 DM44506	10.00.01	36	Didagroup S.p.A.	BEACON	25.822,84
01/06/2007 DM44452	10.00.01	786	M.D.P. Materials Design & Processing s.r.l.	INNOFOOT	25.822,84
01/06/2007 DM44608	10.00.02	646	Sciroidea spa	SECURCRANE	25.822,84
01/06/2007 DM44648	10.00.02	708	Consorzio - Centro di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata	QualiPSo	25.822,84
01/06/2007 DM44630	10.00.03	146	Innova	SOLAR-ICT	25.822,84
01/06/2007 DM44458	10.00.03	193	Ett s.r.l.	ARTEMIS	25.822,84
01/06/2007 DM44666	10.00.03	677	Cybion srl	PRESSENSAVE	25.822,84
01/06/2007 DM44632	10.00.04	411	Innova	SecurSME	25.822,84
01/06/2007 DM44530	10.00.04	646	Innova	WE-Mentor	25.822,84
01/06/2007 DM44607	10.00.04	880	ATP s.r.l.	CONTEX-T	25.822,84
01/06/2007 DM44629	10.00.05	224	Protera srl	PROLIGEN	25.822,84
01/06/2007 DM44526	10.00.05	521	Extreme materials srl	POLYTECT	25.822,84
01/06/2007 DM44651	10.00.07	208	Cybion srl	MAP-IT	25.822,84
01/06/2007 DM44455	10.00.07	333	Tecnoalimenti S.C.P.A.	HighQRTE	25.822,84
01/06/2007 DM44650	10.00.07	411	Eurix srl	SAPIR	25.822,84
01/06/2007 DM44453	10.00.09	552	Tecnoalimenti S.C.P.A.	BIOACTIVE-NET	25.822,84
01/06/2007 DM44626	10.00.10	599	Sciroidea spa	Railenergy	25.822,84
01/06/2007 DM44456	10.00.13	755	Tecnoalimenti S.C.P.A.	TRACEBACK	25.822,84
01/06/2007 DM44628	10.00.24	786	Eta S.R.L. - Energia Trasporti Agricoltura	COMPETE	25.822,84
01/06/2007 DM44587	10.00.35	380	R&S INFO s.r.l.	PERSONA	25.822,84
01/06/2007 DM44457	10.01.28	146	Meta group s.r.l.	EASY	25.822,84
01/06/2007 DM44610	10.01.30	365	Intelligence for environment & security - ies solutions	View-Finder	25.822,84
01/06/2007 DM44528	10.01.39	365	Diatheva	DIAGNOSIS	25.822,84
01/06/2007 DM44667	10.01.44	740	Eta S.R.L. - Energia Trasporti Agricoltura	RESIPE	25.822,84
01/06/2007 DM44447	10.01.52	786	Sienabiotech spa	TAMAHUD	25.822,84
01/06/2007 DM44448	10.02.04	83	Sienabiotech spa	DEPPICT	25.822,84

01/06/2007 DM44450	10.02.14	271	Sienabiotech spa	LINTOP	25.822,84
01/06/2007 DM44646	10.04.41	724	Areta International srl	VITAL	25.822,84
01/06/2007 DM44449	10.13.40	146	M.D.P. Materials Design & Processing s.r.l.	MULTIHYBRIDS	25.822,84
05/06/2007 DM44687	11.52.35	194	C.G.S. di Coluccia Michele & C. sas	Merc sorb	25.822,84
05/06/2007 DM44706	15.04.00	228	Stam s.r.l.	X-Gear	25.822,84
05/06/2007 DM44707	19.50.56	663	Synapsis s.r.l.	DustBot	25.822,84
08/06/2007 DM44746	10.56.27	537	F.lli Alinari I.D.E.A. spa	Tripod	25.822,84
19/06/2007 DM44726	9.49.00	984	Trt trasporti e territorio	TOOLQIT	25.822,84
19/06/2007 DM44787	9.49.08	531	Trt trasporti e territorio	HOP	25.822,84
19/06/2007 DM44788	9.49.12	187	Trt trasporti e territorio	ITREN	25.822,84
19/06/2007 DM44789	9.49.16	406	Trt trasporti e territorio	ENACT	25.822,84
20/06/2007 DM44891	18.38.33	928	NiKem Research srl	NPARI	25.822,84
16/07/2007 DM45150	10.48.27	377	Philogen S.p.A.	DiaNa	25.822,84
10/09/2007 DM45941	12.52.39	266	Humanware	CALLAS	25.822,84
15/09/2007 DM46026	10.53.45	809	Bio))flag srl	E.E.T.-Pipeline	25.822,84
08/10/2007 DM46260	15.34.51	323	Axxam SpA	CONCO	25.822,84
16/10/2007 DM46268	12.34.18	204	Luceat s.p.a.	ALPHA	25.822,84
24/10/2007 DM46398	9.23.11	728	Materialia s.r.l.	NEWBONE	25.822,84
24/10/2007 DM46378	12.00.03	656	MBN Nanomaterialia S.p.A.	HydroNanoPol	25.822,84
29/10/2007 DM44809	16.12.06	107	Tethis	NANOPRIM	25.822,84
					1.187.850,64

10A05710

DECRETO 22 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Renata Mullerova, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Renata Mullerova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che, l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, l'attestato della conoscenza della lingua Italiana - livello C2 - CELI 5 DOC, presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplom, učitelství pro 2. stupeň základní školy, předmětová kombinace: ruský jazyk - anglický jazyk» (diploma di istruzione universitaria nell'indirizzo di insegnante per la scuola media che conferisce il titolo accademico di «Magister») rilasciato dalla «Západočeská Univerzita, Fakulta Pedagogická» di Plzen (Repubblica Ceca) il 4 settembre 1996 comprensivo del certificato di esame di stato «Osvědčení o státní zkoušce», posseduto dalla cittadina ceca Renata Mullerova nata a Sokolov (Repubblica Ceca) il 21 maggio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione: 45/A - Inglese lingua straniera.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05693

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni di vigilanza per la DOP «Garda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Garda»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda»;

Considerato che, la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo privato nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato CSQA certificazioni, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Garda»;

Considerato che, il Consorzio ha modificato il proprio statuto nell'assemblea straordinaria dei soci del 13 ottobre 2009, il cui testo è stato approvato dal Ministero con comunicazione n. 14289 del 22 settembre 2009;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2004 e già confermato con decreto 19 marzo 2007, al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP, con sede in Cavaion Veronese, via Vittorio Veneto n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 18 marzo 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

10A05708

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Carpegna» registrata in qualità di D.O.P. in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 308 della Commissione del 14 aprile 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 308 del 14 aprile 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 aprile 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di Produzione della Denominazione d'Origine Protetta "Prosciutto di Carpegna"

Articolo 1
(Denominazione)

La denominazione d'origine protetta "Prosciutto di Carpegna" è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Articolo 2
(Zona di produzione)

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del "Prosciutto di Carpegna" debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti di Parma e S. Daniele. Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai dieci mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dalla struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.

L'elaborazione del "Prosciutto di Carpegna" deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata del Comune di Carpegna (provincia di Pesaro-Urbino, regione Marche).

Il regime climatico dell'area di elaborazione del "Prosciutto di Carpegna" è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Articolo 3
(Materie prime)

Il "Prosciutto di Carpegna" è derivato dalle cosce dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art.2. Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.

Articolo 4
(Metodo di elaborazione)

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C, successivamente si procede alla rifilatura con "Taglio corto classico".

Le cosce così preparate sono consegnate, entro 96 ore dalla macellazione, allo stabilimento di elaborazione, avendo cura che il prodotto, se non viene lavorato entro le 24 ore dalla consegna, sia riposto in un ambiente a temperatura compresa tra –1° C e +4° C.

Entro le 24 ore dall'arrivo delle cosce fresche nello stabilimento di elaborazione, le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.

Le cosce così preparate sono tenute fino a sette giorni in locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0° C e di umidità elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.

Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre 11 giorni.

Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con temperatura e umidità controllate, per circa due mesi. Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre in condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta riduzione del tenore di umidità delle cosce. Caratteristica di questa fase è la tradizionale legatura, mediante corda passata “a strozzo” nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la foratura della cotenna in corrispondenza dell’osso dello stinco.

In seguito i prosciutti sono battuti, toelettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.

In tutte le fasi di lavorazione è vietato l'utilizzo di additivi chimici.

Articolo 5
(Stagionatura)

Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra 15°C e 20°C ed umidità relativa del 65-80%. Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di 13 mesi.

Articolo 6
(Caratteristiche)

All'atto della immissione al consumo il "Prosciutto di Carpegna" presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche fisiche

- Forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;

- Peso: non inferiore a 8 kg;

- Aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco rosato all'esterno.

Caratteristiche organolettiche

- Profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;

- Gusto: delicato e fragrante;

- Consistenza: tenera ed elastica delle carni;

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

- Umidità percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%

- Rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità) : compreso tra 7,8 ed 11,2;

- Rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali) : compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5

- Indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico – TCA – riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31

Articolo 7
(controlli)

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.

Articolo 8
(Designazione e presentazione)

Il "Prosciutto di Carpegna" è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito dal simbolo che segue nella Figura 1, recante la dicitura "Prosciutto di Carpegna" apposto con marchiatura a fuoco.

Figura 1

Il prodotto viene commercializzato anche come "disossato pressato" o "disossato all'addobbo" previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.

È consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti stagionati di almeno 14 mesi.

La designazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna" deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta".

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

10A05705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 aprile 2010.

Modifica alla nota AIFA 74 di cui alla determinazione del 23 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido RASI in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle note CUF);

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista la determinazione del 23 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2007;

Ritenuto di dover aggiornare il testo della nota 74;

Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle sedute del 26 e 27 gennaio 2010 e del 23 e 24 febbraio 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della nota 74 cui alla determinazione del 23 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2007.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Nota 74

Farmaci per l'infertilità femminile e maschile: -follitropina α da DNA ricombinante -follitropina β da DNA ricombinante - lutropina alfa - menotropina - urofollitropina	***La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:*** - trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml; - trattamento dell'infertilità maschile: in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml.

Background

L'infertilità di coppia è un problema di vaste proporzioni che coinvolge anche in Italia decine di migliaia di persone. L'Organizzazione mondiale della sanità stima intorno al 15-20% le coppie con problemi di fertilità nei paesi industrializzati avanzati. L'infertilità di coppia è legata, nel 35% circa dei casi, al fattore femminile, nel 30% al fattore maschile; nel 20% dei casi si rilevano problemi in ambedue i partner e nel 15% dei casi l'infertilità rimane sconosciuta (infertilità inspiegata). Le alterazioni dei fenomeni fisiologici dell'ovulazione rappresentano un'importante causa di infertilità di coppia (18-25% dei casi). L'individuazione dell'ovulazione in queste donne è finalizzata a indurre lo sviluppo follicolare e la conseguente ovulazione. Il trattamento dell'infertilità femminile con gonadotropine è pertanto consigliato nelle diverse condizioni patologiche di cicli anovulari. L'indicazione all'uso delle gonodatropine si è notevolmente ampliata negli ultimi decenni, in quanto, oltre a situazioni patologiche di infertilità, le gonadotropine vengono utilizzate anche in donne normo-ovulanti sottoposte a iperstimolazioni ovariche controllate necessarie al ripristino della fertilità mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (FIVET, ICS). L'infertilità maschile ha diverse cause, talora difficilmente diagnosticabili, e soltanto in alcuni casi di alterazione della spermatogenesi (ipogonadismo ipogonadotropo o ipogonadismo ipofunzionale normogonadotropo con livelli di FSH non superiori a 8 mUI/mL.) esiste un razionale per un intervento terapeutico efficace con gonadotropine.

Evidenze disponibili

Le gonadotropine follicolostimolanti attualmente in uso si possono ricondurre a due grandi gruppi:
-gonadotropine di origine estrattiva urinaria;
-gonadotropine ricombinanti prodotte mediante transfezione della linea cellulare ovarica di criceto cinese con plasmidi contenenti le due sub unità geniche che codificano per l'FSH.

Gli studi di confronto tra FSH ricombinante e urinario sono stati oggetto di consistenti metanalisi nonché di numerosi studi farmaco-economici; tuttavia, le conclusioni in termini di evidenze certe di maggiore efficacia sono attualmente ancora contrastanti.

Particolari avvertenze

Sulla base dei dati di letteratura e al fine di evitare l'iperstimolazione ovarica, viene suggerito di non superare il dosaggio massimo complessivo di 12.600 UI/paziente diviso in due o più cicli non superando comunque il dosaggio massimo di 6.300 UI/ciclo nella donna. Nell'infertilità maschile si suggerisce di non superare il dosaggio massimo, per singola prescrizione, di 150 UI di FSH 3 volte alla settimana per 4 mesi. Se dopo i trattamenti con tali dosi non si ottiene un risultato positivo (nel trattamento dell'infertilità), eventuali nuovi trattamenti possono comportare rischi superiori ai risultati attesi. Se effettuato con dosi improprie ed elevate, il trattamento con gonadotropine può essere responsabile:

a) della cosiddetta sindrome da iperstimolazione ovarica, con passaggio di liquido nello spazio peritoneale e conseguenti ipovolemia, oliguria, emoconcentrazione, ascite massiva, eventualmente emoperitoneo, shock anche a esito letale;
b) di eventi tromboembolici in concomitanza o indipendenti dalla suddetta sindrome a carico di organi critici (cervello, polmone e delle estremità);
c) di complicazioni polmonari (atelettasia, dispnea, tachipnea, sindrome della insufficienza respiratoria acuta), oltre a cisti ovariche, torsione degli annessi, forti caldane, reazioni febbrili, nausea, crampi addominali, meteorismo, gravidanze ectopiche e multiple.

Nei casi di iperstimolazione ovarica sono controindicati i rapporti sessuali, per il rischio di insorgenza di gravidanze plurime. Nell'uomo, la somministrazione di gonadotropine provoca ginecomastia, dolore al seno, mastite, nausea, anormalità delle frazioni lipoproteiche, aumento nel sangue degli enzimi epatici, eritrocitosi.

Bibliografia

1. AHFS Drug information, American Society of Health-System Pharmacists 2000:2816-9.
2. De Placido G, et al. Recombinant follicle stimulating hormone is effective in poor responders to highly purified follicle stimulating hormone. Human reproduction 2000;15:17-20.
3. Facts and comparisons. St. Louis: Walter Kluwer, 2000:246-58.
4. Filicori M, et al. Comparison of controlled ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin or recombinant follicle-stimulating hormone. Fertility and Sterility 2003;80:390-7.
5. Keye WR Jr, et al. In: Infertilità. Valutazione e trattamento. Verduci editore 1997;587-91.
6. Leibowitz D, Hoffman J. Fertility drug therapies: past, present, and future. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;29:201-10.
7. Mantovani IG, et al. Pharmaco-economic aspects of in-vitro fertilization in Italy. Human Reproduction 1999;14:953-8.
8. Van Wely M, et al. Human menopausal gonadotropin *versus* recombinant follicle stimulation hormone for ovarian stimulation in assisted reproductive cycles. In: The Cochrane Library. Issue 1. Oxford: Update Sotware, 2003.
9. Attia AM, et al. Gonadotrophins for idiopathic male factor subfertility. Cochrane Database Syst. Rev. 25, CD 005071 (2006).
10. Lenzi A, et al. Epidemiology, diagnosis and treatment of male hypogonadotropic hypogonadism. J Endocrinol Invest 2009; in press.

10A05689

DETERMINAZIONE 6 maggio 2010.

Riclassificazione del medicinale Promixin (colistimetato di sodio) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1707/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Profile Pharma Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Promixin»;

Vista la domanda con la quale la ditta Profile Pharma Limited ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Promixin»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23-24 marzo 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROMIXIN (colistimetato di sodio) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 1 MUI polvere per soluzione per nebulizzatore 30 flaconcini di vetro - A.I.C. n. 037129018/M (in base 10) 13F2TU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Promixin» (colistimetato di sodio) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumatologo, pediatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

10A05687

DETERMINAZIONE 6 maggio 2010.

Riclassificazione del medicinale Cerezyme (imiglucerasi), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C 376/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Genzyme Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cerezyme»;

Vista la domanda con la quale la ditta Genzyme Europe B.V. ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cerezyme»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23-24 marzo 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CEREZYME (imiglucerasi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione, 200 U polvere per infusione 1 fiala uso endovenoso - A.I.C. n. 034088017/E (in base 10) 10J92K (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 791,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1306,4;

confezione: 400 U polvere per soluzione per infusione endovenosa - uso endovenoso 1 flaconcino - A.I.C. n. 034088031/E (in base 10) 10J92Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1472,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2429,92.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cerezyme» (imiglucerasi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

10A05691

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2010.

Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici.

IL CONSIGLIO

Visto il regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorità approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comunicato del presidente dell'Autorità del 10 ottobre 2006;

Ritenuto opportuno disciplinare l'attività relativa alla trattazione delle richieste di parere, provenienti dal mercato vigilato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di emanazione di pareri giuridici facoltativi, resi al di fuori dei casi di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità della richiesta

1. Sono legittimati a presentare richiesta di parere, esclusivamente nella persona dei rispettivi organi di vertice o dei soggetti comunque dotati di rappresentanza esterna:

le stazioni appaltanti;

gli operatori economici;

i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

2. Le richieste di parere vengono presentate attraverso la compilazione del modulo allegato al presente regolamento, inoltrato, unitamente a tutti gli atti utili all'inquadramento della questione, al Segretariato generale - Ufficio affari giuridici (UAG) - dell'Autorità. In ogni caso, la richiesta di parere deve contenere:

a. anagrafica del richiedente e relativi recapiti;

b. riferimenti normativi su cui verte la questione interpretativa;

c. indicazione di eventuali precedenti decisioni dell'Autorità, correlate all'oggetto della richiesta;

d. elaborazione del quesito, preferibilmente articolato in punti, in modo da evidenziare ogni singola questione sottoposta al vaglio dell'Autorità;

e. eventuali soggetti cointeressati alla risoluzione della questione.

Art. 3.

Criteri di rilevanza

1. Le richieste di parere pervenute all'UAG, anche tramite il Contact center dell'Autorità, vengono valutate sulla base dei seguenti criteri ponderali:

a. significatività sociale della fattispecie che dà luogo al quesito;

b. importanza economica della medesima;

c. carattere di novità della questione di diritto e suscettibilità della stessa di applicazione a casi analoghi;

d. urgenza motivata e specifica della risoluzione della questione prospettata.

Art. 4.

Istruttoria

1. Nei casi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 3, l'UAG - tramite il segretario generale - propone al presidente dell'Autorità l'apertura della istruttoria relativamente alla questione sottoposta.

2. In caso di accoglimento della proposta da parte del presidente, l'UAG predispone il relativo schema di parere, da sottoporre al Consiglio dell'Autorità secondo il seguente ordine di priorità:

a. richieste provenienti da associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza nazionale;

b. richieste provenienti da associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza locale, tenuto conto della loro rappresentatività;

c. richieste provenienti da singole stazioni appaltanti;

d. richieste provenienti da singoli operatori economici.

3. Delle decisioni del Consiglio viene data immediata comunicazione agli interessati da parte dell'UAG il quale ne curerà la contestuale tramissione all'Ufficio comunicazione per la pubblicazione nel Massimario dell'Autorità.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Dell'apertura dell'istruttoria viene data comunicazione al soggetto richiedente, entro dieci giorni dall'approvazione della proposta ai sensi dell'art. 4, comma 2, specificando:

a. il nominativo del responsabile del procedimento;

b. il termine entro il quale verrà reso il parere, comunque non superiore a novanta giorni decorrenti dalla comunicazione stessa;

c. l'eventuale documentazione integrativa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

2. Tutte le questioni per le quali non ricorrono le condizioni di rilevanza di cui all'art. 3 verranno archiviate dall'UAG, che ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

3. Le richieste di parere archiviate ai sensi del comma 2 verranno raccolte per argomento e trasmesse all'Ufficio regolazione dell'Autorità, al fine dell'eventuale adozione di atti a carattere generale.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni

1. Le comunicazioni tra l'Autorità e soggetti interessati avvengono tramite:

fax;

lettera raccomandata;

posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2010

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: BOTTO

ALLEGATO

Schema di format di richiesta di parere

"Richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici all'Autorità"
All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Via di Ripetta, 246
00186 Roma - Fax 06.36723362

1. Soggetto richiedente

- nominativo del soggetto che formula la richiesta (sono legittimati a presentare richiesta di parere i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici):
…………………………………………………………………………………………
- Codice Fiscale o Partita IVA: ………………………
- numero di fax: ……………………………………………………
- indirizzo: …………………………………………………………………
- recapito telefonico: ……………………………………………………
- email ……….:

2. Pendenza di giudizio: il richiedente è tenuto a comunicare se, sulla fattispecie in esame, risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria (SI- NO)

3. Riferimenti normativi su cui verte la questione interpretativa

………………………………………………………………………………………..

4. Eventuali precedenti decisioni dell'Autorità, correlate all'oggetto della domanda

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Eventuali soggetti cointeressati alla risoluzione della questione prospettata

   ……………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………

6. Elaborazione del quesito, preferibilmente articolato in punti, in modo da evidenziare ogni singola questione sottoposta al vaglio dell'Autorità

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Allegati (ogni atto utile all'inquadramento della questione)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

10A05703

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bacivet S» 4200 UI/g

Decreto n. 38 del 7 aprile 2010

Prodotto medicinale per uso veterinario BACIVET S 4200 UI/g, polvere da somministrare nell'acqua da bere per conigli.

Titolare A.I.C.: Società Alpharma Belgium BVBA, con sede in Laarstraat 16 - B-2610 Anversa (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Sogeval SA sita in route de Mayenne 200, F-53000 Laval (Francia), o officina Sogeval SA sita in Avenue de Cypres 3, F-53950 Louverné (Francia) oppure l'officina Franvet sita in Zone Industrielle d'Etriche, F-49500 Sègre (Francia).

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0187/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 10 sacchetti da 100 g - A.I.C. n. 104222017.

Composizione: ogni g contiene:

principio attivo: zinco bacitracina 4200 UI;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: conigli all'ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: conigli all'ingrasso: a livello del gruppo, riduzione dei sintomi clinici e della mortalità causata dall'enterocolite enzootica provocata da infezioni da Clostridium perfringens sensibile alla bacitracina.

Tempi di attesa: carne e visceri: 2 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: utilizzare immediatamente;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A05707

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nipoxyme 1000 mg/g»

Decreto n. 39 dell'8 aprile 2010

Specialità medicinale per uso veterinario NIPOXYME 1000 mg/g polvere orale per suini.

Titolare A.I.C.: Andersen S.A. con sede in Avda. De la Llana, 123 - 08191 Rubì (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Bela-Pharm GmbH & Co KG nello stabilimento sito in Lohner Strasse, 19, D-49377 Vechta (Germania).

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0135/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 250 g - A.I.C. n. 104233010;

confezione da 500 g - A.I.C. n. 104233022;

confezione da 1 kg - A.I.C. n. 104233034.

Composizione:

principio attivo: colistina solfato 1000 mg (equivalente a 860 mg di colistina base);

eccipienti: non applicabile.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: diarree causate da microrganismi sensibili E. coli, salmonella spp.

Validità:

periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: quattordici giorni;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore.

Tempi di attesa: suini: (carne e visceri): un giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A05692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinital» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 64 dell'8 aprile 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DINITAL soluzione iniettabile:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.A. con sede in Milano, via Ippolito Rosellini, 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II - modifica tempi di attesa;

Variazione tipo II - modifica stampati al punto: indicazioni per l'utilizzazione, impiego durante la gravidanza e l'allattamento e posologia e via di somministrazione.

Si autorizza la riduzione dei tempi di attesa per carne e visceri esclusivamente per la specie bovina da 4 giorni a 1 giorno.

I tempi di attesa autorizzati sono ora:

bovini e suini: carne e visceri: 1 giorno;

equini: carne e visceri: 1 giorno (invariato);

bovini: latte: zero giorni (invariato).

Si autorizzano inoltre le ulteriori modifiche di seguito indicate del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

punto 4.2 - Indicazioni per l'utilizzazione;

punto 4.7 - Impiego durante la gravidanza e l'allattamento;

punto 4.9 - Posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis Ibr Marker Live».

Provvedimento n. 74 del 7 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR MARKER LIVE, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103321.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB:

modifica della dimensione della confezione del prodotto finito (modifica del numero di unità in una confezione);

modifcia oltre il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

flacone in vetro da 5 dosi di vaccino + flacone di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321131;

flacone in vetro da 10 dosi di vaccino + flacone di solvente in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103321143;

flacone in vetro da 25 dosi di vaccino + flacone di solvente in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103321156;

flacone in vetro da 25 dosi di vaccino + flacone di solvente in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103321168;

flacone in vetro da 50 dosi di vaccino + flacone di solvente in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103321170;

flacone in vetro da 50 dosi di vaccino + flacone di solvente in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103321182.

La validità delle confezioni suddette rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Zincofarm G».

Provvedimento n. 76 del 7 maggio 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi ZINCOFARM G nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103866012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103866024.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Togliatti, 5 - Guastalla (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 00273680355.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali non sterili.

Variazione consequenziale di tipo IA: sostituzione del sito responsabile del rilascio, compreso il controllo, dei lotti del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, presso l'officina di produzione Erredue S.p.a. sita in via Cascina Secci n. 217 - 24024 Isso (Bergamo), in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato Erredue S.p.a. sito in via L. Da Vinci, 28 - Costa Volpino (Bergamo).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05985

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo Certificazioni & Collaudi S.r.l., in Biella.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2010;

Vsito il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

ESAMINATA l'istanza presentata dall'organismo, acquisita in atti in data 05 ottobre 2009, prot. n. 87203, nonché la documentazione allegata;

l'organismo Certificazioni & Collaudi S.r.l., con sede legale in Via Orfanotrofio, 25 - Biella, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A06069

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo ECO Certificazioni S.p.a., in Faenza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle dondizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo, acquisita in atti in data 16 settembre 2009, prot. n. 80947, nonché la documentazione allegata;

l'organismo ECO Certificazioni S.p.a., con sede legale in via Mengolina, 33 - Faenza (Ravenna), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A06070

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l., in Palestrina.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle dondizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo, acquisita in atti in data 6 aprile 2010, prot. n. 22801, nonché la documentazione allegata;

l'organismo OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l., con sede legale in via Pietro Nenni, 32 - Palestrina (Roma), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A06071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ENASC

Con decreto ministeriale 26 aprile 2010, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori - UNSIC dell'Ente nazionale di assistenza sociale ai cittadini - ENASC.

Il riconoscimento definitivo è subordinato all'accertamento della realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

10A05694

Riconoscimento definitivo dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ENAC

Con decreto ministeriale 21 aprile 2010, è stata approvata, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Unione coltivatori italiani - UCI dell'Ente nazionale di assistenza al cittadino - ENAC.

10A05695

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Floralac»

Estratto determinazione UVA PC n. 66 del 3 maggio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fresenius Kabi Austria GMBH, con sede in Hafnerstrasse 36, Graz, Austria, rappresentata dalla società Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede in via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona, con codice fiscale 03524050238.

Specialità medicinale FLORALAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 037052014 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037052026 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037052038 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 037052040 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro da 1000 ml;

A.I.C. n. 037052053 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in pet da 100 ml;

A.I.C. n. 037052065 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in pet da 200 ml;

A.I.C. n. 037052077 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in pet da 500 ml;

A.I.C. n. 037052089 - «670 mg/ml soluzione orale» flacone in pet da 1000 ml.

È ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in via Messina, 38, Milano, con codice fiscale 09300200152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxcillina e acido clavulanico Aurobindo».

Estratto determinazione UVA PC n. 67 del 3 maggio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Aurobindo Pharma Limited, con sede in Ares, Odyssey Business Park West end Road, South Ruislip-Gran Bretagna, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. n. 039545013 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545025 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545037 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545049 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545052 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545064 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545076 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545088 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545090 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545102 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545114 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545126 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545138 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 25 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545140 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545153 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545165 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545177 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545189 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039545191 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister ALU/ALU.

È ora trasferita alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede in Vicolo San Giovanni sul Muro, 9, Milano, con codice fiscale 06058020964.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daunoxome»

Estratto determinazione UVA PC n. 68 del 3 maggio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Diatos S.A., con sede in 166 Boulevard Du Montparnasse - Parigi, Parigi-Francia, Francia.

Specialità medicinale: DAUNOXOME.

Confezione: A.I.C. n. 032076010 - 1 flacone IV 25 ml.

È ora trasferita alla società: Gilead Sciences S.r.l., con sede in via Marostica, 1 - Milano, con codice fiscale 11187430159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solian»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 1000 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - Italia.

Medicinale: SOLIAN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033462019 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033462021 - «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033462045 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033462058 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml + siringa per somministrazione orale 5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «100 mg compresse» 30 compresse (A.I.C. n. 033462019), «100 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml + siringa per somministrazione orale 5 ml (A.I.C. n. 033462058), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A05719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcitriolo EG»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 1001 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano (Italia).

Medicinale: CALCITRIOLO EG.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035238017;

«0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035238029.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05720

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 359/2010 del 25 marzo 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zimoser» (somatropina).

Nell'estratto della determinazione n. 359/2010 del 25 marzo 2010 relativa al medicinale per uso umano ZIMOSER (somatropina) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2010 serie generale n. 84 - supplemento ordinario n. 70 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intendano aggiunte le seguenti condizioni e modalità di impiego:

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

10A05688

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1292/2009 del 3 luglio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Teva Italia».

Nell'estratto della determinazione n. 1292/2009 del 3 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano FINASTERIDE TEVA ITALIA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2009 supplemento ordinario n. 117 - serie generale - n. 163 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Finasteride Teva»;

leggasi: «Finasteride Teva Italia».

10A05690

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-113) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.